

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di noleggio con conducente per il trasporto di studenti e loro accompagnatori e/o genitori, partecipanti ad attività promosse dal Liceo “Andrea Maffei” - anno scolastico 2019/2020.

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 Caratteristiche dei veicoli
- Art. 4 Pulizia e microclima dei veicoli
- Art. 5 Personale adibito al servizio
- Art. 6 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
- Art. 7 Disposizioni particolari per appaltatore costituito in forma di Consorzio
- Art. 8 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 10 Durata del contratto
- Art. 11 Importo del contratto
- Art. 12 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 13 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 14 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 15 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 16 Subappalto
- Art. 17 Tutela dei lavoratori
- Art. 18 Sicurezza
- Art. 19 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Art. 20 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 21 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 22 Obblighi assicurativi
- Art. 23 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 24 Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 25 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 26 Recesso
- Art. 27 Definizione delle controversie
- Art. 28 Spese contrattuali
- Art. 29 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di noleggio per il trasporto di studenti, loro accompagnatori e/o genitori partecipanti ad attività promosse dal Liceo "Andrea Maffei" di Riva del Garda per l'anno scolastico 2019-2020, nonché l'eventuale trasporto di attrezzature e bagagli.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 avrà esecuzione sia nell'ambito del territorio nazionale che all'estero (Viaggio a Bensheim).

2. Il servizio sarà svolto dalla Società contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.

3. La Società contraente è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

4. La salita e la discesa dei soggetti trasportati dovrà essere gestita in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e in condizioni di sicurezza.

Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli

1. In base alle esigenze rappresentate dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà fornire l'automezzo del proprio parco macchine più idoneo a soddisfare le stesse. Nel caso di Società costituita in forma di Consorzio, la stessa potrà affidare l'incarico dello svolgimento del servizio ad una o più delle Aziende ad esso associate. In ogni caso dovranno essere sempre impiegati mezzi in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e da tutta la normativa vigente in materia.

2. In ogni caso gli automezzi dovranno essere:

- in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada;

- regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice;

- muniti dei documenti richiesti dall'art. 180 del Codice;

- in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 285/92 e dal D.M. n. 408/98;

- coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli;

- sottoposti a manutenzione ispettiva ogni 10.000 km;

- la data di prima immatricolazione dei mezzi non deve risalire a più di 10 anni anteriori alla data del 1° settembre 2014.

3. Non è ammesso l'uso di scuolabus.

Art. 4 – Pulizia e microclima dei veicoli

1. I mezzi dovranno essere puliti e sanificati in tutte le loro parti. I tessuti dei sedili dei passeggeri dovranno essere puliti. I mezzi dovranno inoltre essere riscaldati e/o climatizzati in modo da risultare confortevoli indipendentemente dalla stagione; in particolare i filtri dell'impianto di condizionamento dovranno essere sostituiti con le prescritte scadenze al fine di evitare la trasmissione di agenti patogeni.

Art. 5 – Personale adibito al servizio

1. Il personale alle dipendenze dell'appaltatore deve essere regolarmente assunto nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per la categoria ed in regola con le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento. Inoltre, i conducenti dei pullman devono essere in possesso dei titoli e requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività e prestare il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia (tempi di guida, ecc.). La Società contraente è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. La Stazione appaltante si impegna a comunicare almeno 12 ore prima dell'inizio del servizio, via mail o via fax agli indirizzi e numeri telefonici comunicati dall'appaltatore precise informazioni relative a luogo di partenza e destinazione, orari di partenza e rientro, numero dei trasportati, eventuali indicazioni o richieste specifiche relative al servizio (tappe intermedie, soste, eventuale carico di attrezzature o materiali, ecc.)

5. L'appaltatore darà conferma del servizio, entro 6-8 ore dalla richiesta, sempre via mail o via fax agli indirizzi e numeri telefonici comunicati dalla Stazione appaltante, indicando i dati identificativi dell'automezzo (inclusa targa), il nominativo e il recapito telefonico dell'autista e nel caso di affidamento del servizio a Società consorziate con l'appaltatore, il recapito telefonico della Società o impresa esecutrice, al fine di consentire le verifiche di competenza degli uffici.

Art. 7- Disposizioni particolari per appaltatore costituito in forma di Consorzio

1. Nel caso di affidamento dell'incarico a appaltatore costituito in forma di Consorzio lo stesso è obbligato a comunicare la lista delle Aziende ad esso associate alle quali intende affidare lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

2. Il Consorzio è obbligato a verificare che le Aziende ad esso associate e alle quali intende affidare lo svolgimento dell'attività siano in regola con tutto quanto stabilito dal presente capitolato e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio.

3. Nel caso in cui il Consorzio intenda avvalersi della facoltà di subappalto dei servizi ad Imprese diverse da quelle consorziate si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 16.

Art. 8 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" per quanto applicabile ;
- b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- d. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 9- Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) il capitolato tecnico (allegato2)
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.4) il DUVRI;

Art. 10 – Durata del contratto

1. Il servizio è previsto in concorrenza con le date previste per l'effettuazione delle iniziative:

Art. 11 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte (quali a titolo di esempio: le forniture e gli oneri relativi alle autovetture, materiali di consumo, carburante, lubrificanti, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa (terzi trasportati compresi), tasse di proprietà, manodopera, gestione sinistri e soccorso stradale, costi del personale e quant'altro necessario per eseguire tutte le prestazioni richieste, oneri fiscali previsti per legge)

2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

3. L'importo che dovrà essere corrisposto all'appaltatore sarà calcolato sul numero e costo effettivo dei singoli viaggi effettuati;

4. Il numero dei viaggi, la durata ed il relativo itinerario, che saranno effettuati nel periodo di durata del contratto è descritto all'allegato 2 (capitolato tecnico):

5. L'affidamento del contratto non impegna, in alcun modo, la stazione appaltante all'effettuazione di tutte le iniziative programmate; spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 della legge provinciale n. 23/1990. Saranno pertanto remunerate solo le prestazioni effettivamente richieste dalla stazione appaltante e svolte dall'appaltatore.

6. I costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su presentazione da parte dell'appaltatore di idonea documentazione fiscale e resoconto dei viaggi attivati nel periodo di riferimento, elencante costo e dettagli di ogni singolo viaggio.

2. La stazione appaltante procederà alla liquidazione del corrispettivo verificata la regolarità di esecuzione della prestazione e solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

3. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quando previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 e s.m. ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

4. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo ovvero per l'importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

4. L'appaltatore s'impegna a trasmettere, in qualsiasi momento, sia anteriormente alla data del servizio da svolgere che a posteriori, su richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa agli automezzi (carta di circolazione, attestato di avvenuta manutenzione), agli autisti (ad esempio fotocopia della patente di guida, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente, dichiarazione delle ore di guida della settimana precedente all'effettuazione del servizio, dichiarazione di esperienza e libro matricola del personale), alle polizze assicurative per la copertura rischi, infortuni e responsabilità civili, nonché altra documentazione ritenuta utile al fine di verifiche, da parte della stazione appaltante, del rispetto delle clausole contrattuali.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 15 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.

3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo dei servizi da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di somministrazione o dell'atto aggiuntivo, i servizi o le parti di essi che intenda subappaltare; l'omessa indicazione non consente il ricorso al subappalto, che non può pertanto essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi servizi dalla stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al 2% dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

6. L'affidamento in subappalto e le suddette disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei, alle società anche consortili nonché alle associazioni in partecipazione.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 18 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 19 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

1. In applicazione dell'art. 26, comma 3 e 3-ter del D.Lgs 81/2008, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti, è stato elaborato un documento che indica le misure da adottare per eliminare le interferenze e per fornire alla medesima Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.

2. Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi dopo l'aggiudicazione definitiva.

Art. 20 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 22 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali nei termini di legge comunque non inferiori a quanto di seguito indicato. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Società Contraente sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti della Stazione appaltante la quale si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

La Società Contraente si impegna a garantire la copertura assicurativa responsabilità civile, eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione del servizio di cui al presente capitolato per qualsiasi causa, nei confronti degli utenti o di terzi, per un massimale che non dovrà essere inferiore a 5 milioni di euro per mezzi fino a 9 posti e 10 milioni di euro per gli altri.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 23 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore e secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico dell'appaltatore le maggiori spese e i danni.

2. In caso di ripetuto inadempimento del servizio, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 24 – Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La stazione appaltante è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Nel caso di subappalto (stipulato secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente capitolato), dovrà essere inserito nel contratto di sub-appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Ove l'appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del codice civile.

Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 17 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - o. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 26 – Recesso

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltretutto il corrispettivo per l'eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 27 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 28 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 29 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.



**SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'EFFETTUAZIONE
DI VIAGGI D' ISTRUZIONE**

a) Relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

L'applicazione del regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 6929 in data 14 ottobre 1999, hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero. Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. Il Liceo "Andrea Maffei" ha infatti disciplinato, nell'ambito del Titolo III, Capo II (articolo 100,101,102,103 e 104) del Regolamento interno di Istituto, le modalità previste per l'effettuazione delle iniziative con rilevanza esterna.

Al fine di accrescere le competenze nonché la consapevolezza del contesto sociale il Liceo "Andrea Maffei" ha considerato di prioritaria importanza la promozione di iniziative che prevedono, accanto alla tradizionale formazione in aula, percorsi disciplinari integrati con iniziative a carattere esterno (viaggi di istruzione/settimane linguistiche/Settimane scientifiche). Tali attività possono essere catalogate in due macro aree: iniziative articolate su più giornate che necessitano oltre al servizio di trasporto anche del soggiorno/vitto ed iniziative che si concludono nell'arco di una sola giornata (es: visite guidate/attività didattica in ambiente esterno). E' in questo secondo contesto che si inserisce il servizio in oggetto.

Considerata la natura della spesa la medesima è ascrivibile, per tipologia, alle spese necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale della scuola; l'istituto è tenuto ad assicurare la fruizione del servizio in modo ottimale comprendendo appunto anche l'effettuazione dei viaggi di istruzione e delle altre iniziative a carattere esterno

b)Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del del d.lgs 81/2008.

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009. Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti, è stato elaborato un documento che indica le misure da adottare per eliminare le interferenze e per fornire alla medesima Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.

Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi dopo l'aggiudicazione .

c)Calcolo della spesa per l'acquisizione della fornitura con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura

Servizio di trasporto per tratte:

Lotto n. 01: Trasporto Riva d/G. – Verona	450,00
Lotto n. 02: Trasporto Riva d/G. – Milano	630,00
Lotto n. 03: Trasporto Riva d/G. – Forlì	650,00
Lotto n. 04: Trasporto Riva d/G. – Sasso Marconi - Maranello	1.200,00
Lotto n. 05: Trasporto Riva d/G. – Cremona	400,00
Lotto n. 06: Trasporto Riva d/G. – Lecco (e dintorni)	650,00
Lotto n. 07: Trasporto Riva d/G. – Monte Baldo (Loc. Madonna d/ Neve)	520,00
Lotto n. 08: Trasporto Riva d/G. – Monte Baldo (Loc. Madonna d/ Neve)	520,00
Lotto n. 09: Trasporto Riva d/G. – Monte Baldo (Loc. Madonna d/ Neve)	520,00
Lotto n. 10: Trasporto Riva d/G. – Monte Baldo (Loc. Madonna d/ Neve)	520,00

Lotto n. 11: Trasporto Riva d/G. – Sirmione	500,00	
Lotto n. 12: Trasporto Riva d/G. – Bensheim (Germania)	<u>3.600,00</u>	
Totale importo appalto		€ 10.160,00
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		0,00
Totale importo (IVA inclusa)		€ 10.160,00

L'importo massimo è stato quantificato sulla base dei costi riferiti a forniture di analoghi servizi effettuati nel corso degli ultimi anni

d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La fornitura in oggetto riguarda la fornitura dei servizi di seguito descritti:

Lotto n. 01: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – VERONA

Data : il giorno 21/02/2020

Programma: Partenza ore 11,45 per Verona

La comitiva si ferma a Verona per spettacolo teatrale presso Arena di Verona

partenza per il rientro prevista ad ore 20,30

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 21,30 circa

Partecipanti: n. 18 studenti e n. 02 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 02: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – MILANO

Data : il giorno 21/02/2020

Programma: Partenza ore 7,00 per Milano

La comitiva si ferma a Milano per spettacolo teatrale presso teatro "Carcano"

partenza per il rientro prevista ad ore 17,00

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 19,30 circa

Partecipanti: n. 44 studenti e n. 4 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 03: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – FORLÌ

Data : il giorno 23/03/2020

Programma: Partenza ore 7,30 per Forlì

La comitiva si ferma a Forlì per visita città

partenza per il rientro prevista ad ore 17,00

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 20,30circa

Partecipanti: n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 04: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – SASSO MARCONI - MARANELLO

Data : il giorno 26/03/2020

Programma: Partenza ore 7,15 per Sasso Marconi

La comitiva si ferma a Sasso Marconi fino alle ore 11,30 circa,

partenza per Maranello

partenza per il rientro prevista ad ore 18,00

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 20,00 circa

Partecipanti: n. 58 studenti e n. 5 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 05: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – CREMONA

Data : il giorno 26/03/2020

Programma: Partenza ore 7,30 per Cremona

La comitiva si ferma a Cremona per visita città

partenza per il rientro prevista ad ore 17,30

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 20,00circa

Partecipanti: n. 08 studenti e n. 01 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Minibus

Lotto n. 06: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – LECCO (e dintorni)

Data : il giorno 02/04/2020

Programma: Partenza ore 8,00 per Lecco

La comitiva si ferma a Lecco e dintorni (luoghi Manzoniani)

partenza per il rientro prevista ad ore 16,30

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 18,30 circa

Partecipanti: n. 54 studenti e n. 4 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 07: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – MADONNA DELLA NEVE (RIFUGIO M. BALDO)

Data : il giorno 23/04/2020 (viaggio di andata) il giorno 24/04/2020 (viaggio di ritorno)

Programma: Partenza ore 8,00 per Rifugio Monte Baldo - Madonna della Neve

Partenza per il rientro prevista ad ore 16,30 del 24/04/2020

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 17,30 circa

Partecipanti: n. 33 studenti e n. 2 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 08: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – MADONNA DELLA NEVE (RIFUGIO M. BALDO)

Data : il giorno 29/04/2020 (viaggio di andata) il giorno 30/04/2020 (viaggio di ritorno)

Programma: Partenza ore 8,00 per Rifugio Monte Baldo - Madonna della Neve

Partenza per il rientro prevista ad ore 16,30 del 30/04/2020

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 17,30 circa

Partecipanti: n. 15 studenti e n. 1 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 09: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – MADONNA DELLA NEVE (RIFUGIO M. BALDO)

Data : il giorno 08/05/2020 (viaggio di andata) il giorno 09/05/2020 (viaggio di ritorno)

Programma: Partenza ore 8,00 per Rifugio Monte Baldo - Madonna della Neve

Partenza per il rientro prevista ad ore 16,30 del 09/05/2020

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 17,30 circa

Partecipanti: n. 21 studenti e n. 2 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 10 TRAGITTO RIVA DEL GARDA – MADONNA DELLA NEVE (RIFUGIO M. BALDO)

Data : il giorno 15/05/2020 (viaggio di andata) il giorno 16/05/2020 (viaggio di ritorno)

Programma: Partenza ore 8,00 per Rifugio Monte Baldo - Madonna della Neve

Partenza per il rientro prevista ad ore 16,30 del 16/05/2020

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 17,30 circa

Partecipanti: n. 25 studenti e n. 2 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 11: TRAGITTO RIVA DEL GARDA – SIRMIONE

Data : il giorno 27/04/2020

Programma: Partenza ore 8,00 per Sirmione

La comitiva si ferma a Sirmione per visita grotte di Catullo

partenza per il rientro prevista ad ore 16,30

arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 18,00 circa

Partecipanti: n. 53 studenti e n. 4 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus

Lotto n. 13 TRAGITTO RIVA DEL GARDA – BENSHEIM (D)

Data : dal giorno 15/03/2020 al 21/03/2020

Programma: Partenza ore 6,00 del giorno 15/03/2020 con arrivo a Bensheim previsto nel pomeriggio/sera

La comitiva si ferma a Bensheim nei giorni fino al 21/03/2020 con la previsione di

escursione con bus al seguito per visita Francoforte s/Meno_ il giorno 17 marzo

escursione con bus al seguito per visita Speyer_ il giorno 18marzo

escursione con bus al seguito per visita Mannheim_ il giorno 19marzo

escursione con bus al seguito per visita Heidelberg_ il giorno 20marzo

Partenza prevista per il rientro il giorno 21 marzo ad ore 8,30 ed arrivo previsto a Riva del Garda ad ore 20,00 circa

Partecipanti: n. 19 studenti e n. 01 docenti accompagnatori

Mezzi di trasporto: Autobus – nella quotazione prevedere la spesa di soggiorno per l'autista al seguito della comitiva

Riva del Garda, 7 gennaio 2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. Roberto Pennazzato

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the school director.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE SCHEMA (DUVRI)

Allegato al capitolato speciale per l'affidamento del servizio di noleggio con conducente di mezzi per il trasporto di studenti, loro accompagnatori e/o genitori, partecipanti ad attività promosse dal Liceo "Andrea Maffei" per l'anno scolastico 2019/2020 nonché l'eventuale trasporto di attrezzature e bagagli (D.Lgs. 81/2008 art.26 commi 3 e 3-ter).

Committente: Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Contraente: _____

INTRODUZIONE

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione all'art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze e di fornire all'Impresa che risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.

Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi in forma di scrittura privata dopo l'aggiudicazione definitiva, per la gestione del servizio di noleggio con conducente di mezzi per il trasporto di studenti, loro accompagnatori e/o genitori, partecipanti ad attività promosse dal Liceo "Andrea Maffei" per l'anno scolastico 2019-2020 e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale dell'impresa aggiudicataria esecutrice e del datore di lavoro ovvero il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto e personale della committente stazione appaltante che operano presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

In sede di stipula del contratto d'appalto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario.

Il presente documento, allegato al capitolato speciale, è da considerarsi come valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza relativi al servizio oggetto di appalto. Sarà, opportunamente integrato con i dati del futuro Contraente e fungerà da base per la redazione del DUVRI operativo.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di studenti, loro accompagnatori e/o genitori partecipanti ad attività promosse dal Liceo "Andrea Maffei" per l'anno scolastico 2019-2020 eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione.

Le attività oggetto dell'appalto riguardano la conduzione di automezzi di proprietà dell'impresa aggiudicataria per il prelievo e l'accompagnamento dalla sede dell'Istituto Scolastico o da altri luoghi ad essi adiacenti e viceversa degli studenti e loro accompagnatori partecipanti alle attività sopramenzionate. Il servizio prevede altresì l'eventuale trasporto di cose o attrezzature.

I rischi potenziali sono riconducibili a:

- salita e discesa degli studenti, accompagnatori e/o genitori sugli automezzi;
- accompagnamento e consegna dei minori entro la sfera di controllo del personale accompagnatore ovvero dei familiari;
- conduzione dei mezzi.

Considerato che:

- vi è presenza di pubblico rappresentato dall'utenza trasportata;
- disponibilità di un deposito di rimessaggio privato entro il territorio della provincia di Trento per cui non vi è un uso promiscuo delle aree destinate ad autoparco dell'Amministrazione provinciale e non vi è possibilità di interferenza con mezzi e uomini dell'Amministrazione stessa.

Si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard ai sensi di quanto previsto dall'art.26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 e alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come riportato nel presente DUVRI e, per quanto precedentemente individuato gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori della ditta aggiudicataria del servizio (autisti) e l'utenza trasportata (studenti, loro accompagnatori, genitori) ovvero nelle ipotesi marginali in cui personale provinciale che effettui controlli sulla modalità di gestione del servizio o per accompagnamento del gruppo trasportato, si trovi a viaggiare sui mezzi o si trovi nelle immediatezze dei mezzi di trasporto.

Si da' di seguito un'unica tabella analitica in ordine alle diverse fonti di rischio riscontrate e misure da osservare.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all'Impresa aggiudicataria, le informazioni relative a:

- i rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare l'Impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio di trasporto sopra descritto nonché delle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate.

SOGGETTI CHE COOPERANO

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE/DATORE DI LAVORO		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO RECAPITO
Liceo "Andrea Maffei" Dirigente Scolastico	Dott. ANTONIA ZAMBONI che interviene nelle vesti di Dirigente Scolastico	Riva del Garda Viale Francesca Alberti Lutti, 7 Tel. 0464 553511 Fax 0464552316
Responsabile S.S.P	Ing. Lorenzo Ballarini	
Medico competente	Dott. Girardi – Eco Spes	

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA		
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO RECAPITO
Rappresentante Legale		
Responsabile S.S.P		
Medico competente		
Direttore tecnico del servizio		

COSTI PER LA SICUREZZA

Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche per quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. (non può essere oggetto di ribasso d'asta)

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Servizio noleggio con conducente di mezzi per il trasporto di studenti, loro accompagnatori e/o genitori, partecipanti ad attività promosse dal Liceo "Andrea Maffei" per l'anno scolastico 2019-2020

Sorgente di rischio	Interferenze con	Rischio dovuto a	Misure preventive da adottare
Investimento da automezzi	Studenti, accompagnatori, genitori e terze persone in prossimità dei mezzi	Movimentazione e manovra degli automezzi negli spazi di pertinenza degli Istituti scolastici	Giunti in prossimità delle scuole, entreranno nelle aree preposte alla sosta per la salita/discesa dei trasportati procedendo a velocità moderata (max 10 km/ora) avendo cura che un operatore a terra tenga sotto controllo gli studenti, gli accompagnatori, i genitori e terze persone, affinché non si avvicinino finché i mezzi non siano fermi.
Investimento da automezzi	Studenti, accompagnatori, genitori e terze persone in prossimità dei mezzi	Movimentazione degli automezzi in aree densamente affollate da studenti, accompagnatori, genitori e terze persone	Giunti in prossimità delle aree individuate per la salita/discesa dei trasportati procederanno a velocità moderata (max 10 km/ora) sino alla sosta. Quindi attenderanno il completamento delle fasi di discesa/salita degli studenti, accompagnatori, genitori prima della ripartenza.

Sorgente di rischio	Interferenze con	Rischio dovuto a	Misure preventive da adottare
Inciampo, scivolamento, caduta, degli studenti, loro accompagnatori e genitori durante la fase di salita/discesa	Studenti, accompagnatori, genitori e terze persone in prossimità dei mezzi	Inatteso movimento dell'automezzo o a deflusso non ordinato e incontrollato degli studenti, loro accompagnatori, genitori	L'automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della strada, lontano da buche o dissesti del piano stradale e/o del marciapiede e lo stesso nelle adiacenze dell'area scolastica; - durante la fase di salita/discesa degli studenti, accompagnatori, genitori, l'autista tiene fermo l'automezzo mediante l'azionamento del freno di stazionamento; - l'autista si assicura che l'apertura dello sportello di ingresso al mezzo non determini urto contro cose o persone quindi procede all'azionamento dello stesso. - l'autista fa salire/scendere con ordine l'utenza su/dall'automezzo ed aiuta, ove necessario, gli studenti, accompagnatori, genitori, controllando a vista che non si creino situazioni di pericolosità; - l'autista dovrà accertarsi dell'assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di consentire la discesa dal mezzo.
Inciampo, scivolamento, caduta a bordo dell'automezzo di utenti trasportati non seduti	Studenti, accompagnatori, genitori e terze persone	Brusche frenate o accelerazioni dell'automezzo	I conducenti degli automezzi, procederanno con prudenza, evitando brusche frenate o accelerazioni e mantenendo un andamento regolare e a velocità moderata, invitando i trasportati a stare seduti per evitare che comportamenti scorretti possano pregiudicare la sicurezza
Cesoiamento, degli studenti, loro accompagnatori e genitori durante la fase di salita/discesa	Studenti, accompagnatori, genitori e terze persone	Apertura e chiusura delle porte e dei vani bagagli dei mezzi	I conducenti degli automezzi procederanno con prudenza ed attenzione alla apertura e chiusura delle porte per la salita/discesa e di quelle dei vani bagagli, assicurandosi che nessun utente sia ancora in prossimità delle stesse
Caduta di oggetti dai vani porta/oggetti	Studenti, accompagnatori, genitori e terze persone	Sistemazione oggetti a bordo	I conducenti degli automezzi prima dell'avvio si assicureranno che gli oggetti portati a bordo siano posizionati correttamente nei vani porta/oggetti o negli spazi ad essi dedicati

Il presente documento si intende accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del contratto relativo all'appalto.

PATTO DI INTEGRITA'

relativo a
Trasporto viaggi di istruzione.

Tra

Il Liceo “Andrea Maffei” di Riva del Garda, di seguito denominato anche “Amministrazione” o “Liceo”,
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Roberto Pennazzato
e

la Ditta (di seguito denominata Ditta), sede legale in , via n . codice fiscale/P.IVA ,
rappresentata da in qualità di

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative 2019-2021 approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 245 del 22 febbraio 2019;
- la delibera della Giunta provinciale n.1217 del 18 luglio 2014 con la quale è stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali ”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La Ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.


Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

Per il Liceo

Firma -



Per la Ditta

- Firma -

NB:

Il presente documento deve essere obbligatoriamente compilato, sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Allegato 5
Comunicazione conto corrente dedicato

Spettabile
Liceo "Andrea Maffei"
Viale Lutti, 7
38066 RIVA DEL GARDA

Oggetto: comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____ in qualità di: legale
rappresentante amministratore delegato professionista incaricato della _____ con sede in
_____ codice fiscale _____ partita IVA _____ indirizzo di posta elettronica certificata
domiciliato/a presso la sede lo studio in _____ Via _____ n. _____

COMUNICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

opzione 1 (consigliata)

di avvalersi di UN UNICO CONTO CORRENTE DEDICATO di seguito indicato per TUTTE LE
COMMESSE affidate dal Liceo "Andrea Maffei", destinatario della presente,.

opzione 2

di avvalersi del conto corrente dedicato di seguito indicato per la SINGOLA COMMESSA per :

lavori servizio fornitura relativa a _____,
affidati in data _____ con _____ [indicare estremi
contratto, ordinativo, lettera ecc.]

